

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 12 del 21/02/2006

Deliberazione n. 12 del 21/02/2006 legge 109/94 Articoli 1, 24 - Codici 1.2, 24.1

L'art. 1, comma 2, della legge regionale Veneto (legge n. 27 del 7.11.03) prevede che "per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici". Tale disposizione evidentemente individua come residuale la normativa statale, in quanto la stessa supplisce alle omesse previsioni di quella regionale. A livello statale è l'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. a disciplinare le modalità ed i presupposti dell'affidamento a seguito di trattativa privata, mentre la normativa di riferimento a livello regionale è l'art. 33 della citata l.r. n. 27/2003, che ammette la trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, per importi di lavori compresi tra 300.000 e 750.000 Euro, anche nel caso di rescissione in danno del soggetto appaltatore (cfr. lett. d). In particolare, l'art. 24 della legge n. 109/1994 e s.m. prevede, al comma 4, uno specifico divieto di divisione degli affidamenti al fine dell'applicazione della trattativa privata; divieto che, per quanto richiamato, transita dalla norma statale a quella regionale anche se quest'ultima non prevede esplicitamente il divieto di suddivisione degli interventi se non nel caso di "lotti funzionali" (cfr art. 33, comma 4, l.r. 27/2003) che, per essere tali, devono sorgere sin dall'origine della procedura con la relativa progettazione in lotti e conseguente bando di gara. Il frazionamento dei lavori di completamento delle opere in tre distinti interventi è verosimilmente artificioso, con conseguente violazione sia dell'art. 24, comma 4, della legge n. 109/1994 e s.m. sia dell'art. 33 della l.r. 27/2003, quando ciascuno di essi, da una parte, non assume il requisito della funzionalità, dall'altra parte è teso a determinare importi da affidare al di sotto della soglia di 750.000 Euro, superando la quale invece, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 33, può procedersi a trattativa privata, al di fuori di lotti funzionali, solo nel caso del ripristino di opere danneggiate da eventi calamitosi o di motivi di imperiosa urgenza.